

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

=====

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

DEL 7/4/1998

=====

OGGETTO: Approvazione regolamento sull'armamento degli appartenenti al Comando di Polizia Municipale.

=====

L'anno millenovecentonovantotto il giorno sette del mese di aprile alle ore 20,00 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla convocazione del Consiglio comunale in seduta ordinaria che è stata notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge e partecipata al Sindaco, all'appello nominale sono:

=====

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
Lupo Mario	X		Giambrone Giuseppe	X	
Vaccaro Andrea	X		Scrudato Giuseppe		X
Riolo Vincenzo	X		Miccichè Filippo	X	
Scrudato Lorenzo	X		Barbasso Calogero	X	
Ancona Giuseppe		X	Centinaro Giuseppe	X	
Carraro Alberto	X		Tatano Salvatore	X	
Scibetta Salvatore	X				
Manzella Aurora	X				
Costanza Francesca	X				

=====

Presenti n.13

Assenti n.2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vasile Salvatore.
Si dà atto che ai sensi dell'art.20 - comma 3° della l.r. 26 agosto 1992, n.7, è presente il Sindaco e l'assessore Margagliotta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lupo Mario Presidente del Consiglio - dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G., premettendo che ai sensi degli artt. 53 e 55 comma 5° della legge 142/90 recepita dalla l.r. 48/91, sulla proposta di deliberazione hanno espresso:

il respons.del serv., per la regolarità tecnica, parere favorevole

il segretario com.le, in ordine alla legittimità, parere favorevole

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

ART.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'uso e le modalità dell'armamento per la difesa personale degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è stata conferita la qualifica di Agente di P.S., nonché il tipo ed il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento in ottemperanza del regolamento emanato con D.M.I. n. 145 del 04.03.1987.

ART.2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Le armi in dotazione agli addetti di cui all'art.1 sono le seguenti:

- a) pistola semiautomatica il cui modello è stato scelto tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art.7 della Legge 18.04.1975 n.110 - Cal. 7,65 marca beretta, mod.81, doppia azione, 13 colpi ;
- b) Sciabola per i servizi di guardia d'onore e di rappresentanza in occasione di feste e di funzioni pubbliche.

ART.3

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero delle armi e delle munizioni di cui all'art.2, in dotazione al Comando di P.M. è fissato con provvedimento del Sindaco. Da comunicarsi al Prefetto, in maniera equivalente al numero degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S. maggiorato del 5% quale dotazione di riserva.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art.38 del T.U.L.P.S. le armi acquistate per la dotazione degli addetti al servizio di polizia municipale , alle autorità competenti.

ART.4

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune , tutti i servizi d'istituto riguardanti l'attività della Polizia Municipale (polizia giudiziaria, polizia infortunistica, polizia edilizia ed anti abusivismo, controllo del territorio, vigilanza dei quartieri, accertamenti ed informazioni, polizia stradale e regolamentazione del traffico), nonché tutte le altre materie la cui funzione di polizia municipale, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di P.M. in possesso della qualità di Agente di P.S. con l'arma di dotazione.

Sono pure esplicitati con l'arma di dotazione i servizi di collaborazione dello stato , previsti dall'art.3 della Legge 7.3.1986 , n.65, salvo diverse disposizioni delle autorità competenti.

ART.5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa per lo svolgimento dei servizi di cui all'art.4 a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S. con provvedimento del sindaco, ai sensi dell'art.6, c. 1, lett. a) del D.M.I. n. 145 del 4.3.1987. Comunicato al prefetto della della provincia per il periodo di un anno ed è soggetto a revisione da parte del sindaco stesso.

Del provvedimento di assegnazione è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'agente, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART.6

MODALITA' DEL PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, nè cane armato e la sicura non inserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa consentito il porto anche fuori servizio e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi

Gli Ufficiali di P.M. portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART.7

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati fuori del territorio del Comune dagli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. sono svolti di massima senza armi.

Il porto dell'arma è consentito, agli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

ART.8

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e disastro o per rinforzare altri corpi o servizi di polizia municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di norma senza armi.

il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere l'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65 del 07.03.1986, che lo stesso servizio svolto con armi.

Il Sindaco comunica al Prefetto della Provincia ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

ART. 9

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al servizio di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve :

- a) Verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni della stessa nonché le munizioni che sono assegnate;
- b) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) Segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 14;
- f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, alle autorità competenti ed al Corpo di P.M. .

ART.10

CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, nonché munizioni stesse in dotazione al servizio di Polizia Municipale, sono custodite in armadio metallico corazzato con chiusura del tipo cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocata nell'ufficio del Comando di P.M.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal responsabile del servizio, in caso di sua assenza o impedimento dal sub-consegnatario entrambi nominati con provvedimento del sindaco.

L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art.20 della Legge 18.04.1975 n.110 ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART.11

ARMADI METALLICI

Le chiavi dell'armadio metallico dove sono custodite le munizioni, le armi di riserva e le eventuali armi consegnate, sono conservate dal consegnatario dell'armeria durante le ore di servizio che ne risponde.

dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando di P.M., in un apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé, dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dall'assessore delegato, in busta sigillata, controfirmata dal responsabile del Corpo di P.M., nella cassaforte del Comune. Il consegnatario delle armi è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal questore della provincia. I movimenti di prelevamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal responsabile del Comando di P.M.

Il consegnatario è dotato, altresì, di registro a pagine numerate preventivamente vistate dal responsabile del Comando di P.M. per:

- Le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- I materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

ART.12

SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Comando di P.M., devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentano anomalie o siano state sottoposte ad immersione.

Le munizioni sostituite sono usate per i tiri di addestramento:

Le munizioni in dotazione al Corpo di P.M., custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni tre anni.

Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

ART.13

DOVERI DEL CONSEGNAARIO DELLE ARMI

Il responsabile del Comando di P.M., in assenza del consegnatario delle armi e delle munizioni, cura con la massima diligenza:

- a) La custodia e la conservazione dell'arma di riserva, di quelle depositate e delle munizioni in apposito armadio metallico corazzato di cui all'art. 10, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e di altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di P.S. prestano servizio armato dopo avere conseguito il necessario addestramento salvo che abbiano prestato servizio in un servizio di polizia nello stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo ed in conformità alle disposizioni di cui all'art.9 della legge 17.4.1990, n.24.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di P.M. in possesso della qualifica di Agente di P.S. al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art.1 della legge 28.5.1981. n.286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore, su proposta del responsabile del Corpo di P.M. disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto della Provincia.

E' facoltà degli appartenenti al Corpo di P.M. in possesso della qualifica di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento da sostenere in tale caso a proprie spese.

ART.15

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art.5 comma 2° e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza e viceversa.

Il prefetto al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima può chiedere la sospensione dei tiri medesimi, per motivi di ordine pubblico.

ART.16

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge 7 Marzo 1986, n.65, del D.M.I. 4 Marzo 1987, n. 145, della Legge 18.04.1975, n.110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D.I. 18.06.1931, n.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.